



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

40716-18

Composta da:

FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO	- Presidente -	Sent. n. sez. 208/2018
VINCENZO SIANI		UP - 14/02/2018
FILIPPO CASA	- Relatore -	R.G.N. 23346/2017
MONICA BONI		
CARLO RENOLDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D B nato a BIVONGI il (.....)

avverso la sentenza del 27/10/2016 del TRIBUNALE di LOCRI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO

che ha concluso chiedendo

Il P.G. chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

udito il difensore

L'avvocato Mollica si riporta ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di Locri in composizione monocratica condannava D B alla pena di euro 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita F B, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., consistito nell'aver inviato alla persona offesa numerose missive con accluse foto a contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi.

L'affermazione di responsabilità di D B veniva fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, suffragata dalle deposizioni rese dai testi G e Z, dall'acquisizione della missiva recante la data del 20.7.2011 con n. 16 fotografie allegate e dalle ammissioni dello stesso imputato, il quale, tuttavia, in sede di esame, aveva riferito di aver spedito missive e foto con spirito goliardico e perché incitato dagli amici.

Osservava il Giudice, in punto di diritto, che il requisito del "luogo pubblico o aperto al pubblico", previsto dalla norma violata, doveva ritenersi integrato tanto nell'ipotesi in cui l'agente si fosse trovato in luogo pubblico e il soggetto passivo in luogo privato, quanto nell'ipotesi inversa. Il caso di specie corrispondeva appieno al paradigma normativo, in quanto l'imputato inviando le foto per il tramite del servizio postale aveva agito in luogo pubblico e l'evento molestia o disturbo si era realizzato in luogo privato presso la residenza della persona offesa.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, D B, che ha sottoscritto personalmente e allegato dichiarazione di rinuncia alla prescrizione.

Si denuncia, con unico motivo, erronea applicazione della legge penale.

Il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento non al luogo dal quale l'imputato aveva inviato le missive, irrilevante nel caso di specie in quanto non riconducibile alla prima ipotesi di cui all'art. 660 cod. pen., bensì, vertendosi nella seconda ipotesi di detta norma, al mezzo utilizzato per arrecare molestia o disturbo, ossia alle missive, e stabilirne l'eventuale equiparabilità al mezzo del telefono.

A tale ultimo riguardo, avrebbe dovuto attenersi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale al di fuori delle due ipotesi tassativamente previste dall'art. 660 cod. pen. il reato non sussiste e la corrispondenza epistolare non è equiparabile al mezzo del telefono.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. In primo luogo, il Giudice di merito è incorso in erronea applicazione della legge penale con riferimento ad una delle componenti alternative dell'elemento oggettivo del reato di

cui all'art. 660 cod. pen. costituita dalla pubblicità o apertura al pubblico del luogo di commissione della molestia o del disturbo alla persona.

Questa Corte, con specifico riferimento alla contravvenzione in esame, ha fissato il principio di diritto secondo il quale si intende "aperto al pubblico" il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti; devono, pertanto, essere considerati luoghi aperti al pubblico, ad esempio, l'androne di un palazzo e la scala comune a più abitazioni (Sez. 6, n. 9888 del 6/6/1975, n. 9888, Tona, Rv. 131021; Sez. 1, n. 28853 del 16/6/2009, Leonini, Rv. 244301).

E' stato, anche, affermato l'ulteriore principio di diritto secondo il quale per integrare il requisito della "pubblicità" del luogo di commissione del reato è sufficiente che, indifferentemente, il soggetto attivo, ovvero quello passivo, si trovi - almeno uno di essi - in luogo pubblico o aperto al pubblico (Sez. 1, n. 11524 del 24/4/1986, Formenti, Rv. 174068: "Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p., il requisito della pubblicità del luogo sussiste tanto nel caso in cui l'agente si trovi in luogo pubblico o aperto al pubblico ed il soggetto passivo in luogo privato, tanto nell'ipotesi in cui la molestia venga arrecata da un luogo privato nei confronti di chi si trovi in un luogo pubblico o aperto al pubblico").

E' evidente che tale principio implica la contestualità della presenza, nei rispettivi luoghi, degli attori, soggetto attivo e persona offesa, ché, altrimenti, mancherebbe in radice la potenzialità lesiva dell'azione molesta o di disturbo, come, del resto, agevolmente desumibile dalla concreta fattispecie esaminata nella citata sentenza n. 11524/86, in cui l'imputato aveva parcheggiato il proprio camion lasciando il motore acceso per molto tempo, davanti alla vetrina del negozio del fratello, nello spazio destinato a parcheggio di cui era comproprietario insieme al fratello medesimo, per ritorsione contro di lui.

Erra, dunque, il Tribunale di Locri, sul piano giuridico, quando afferma di ravvisare il requisito della pubblicità del luogo nell'ufficio postale dal quale il ricorrente risulterebbe aver spedito le lettere causa di molestia, trattandosi di antefatto, all'evidenza, insufficiente - per la contestuale assenza da quel luogo della persona offesa - ad integrare un requisito dell'elemento oggettivo del reato.

3. Tra l'altro, nella fattispecie in esame, la questione da risolvere non è quella della pubblicità del luogo di commissione del reato, che in concreto non rileva, bensì l'altra relativa all'assimilabilità o meno al mezzo del telefono delle lettere cartacee inviate a mezzo posta tradizionale.

3.1. Invero, per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'art. 660 cod. pen., devono concorrere, alternativamente, gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, contemplati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico)

del teatro dell'azione, di cui si è già detto, ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo - ai fini dell'ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico - proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria libertà di comunicazione, costituzionalmente garantita (art. 15 Cost., comma 1).

3.2. Sul tema, questa Corte ha affermato in plurime, condivisibili, decisioni che il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all'interpretazione della legge penale, nella specie l'art. 660 cod. pen., impone che al termine telefono, espressivo dell'*instrumentum* della contravvenzione *de qua*, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente (Sez. 1, n. 36779 del 27/9/2011, Ballarino e altro, Rv. 250807).

E' stata, conseguentemente, esclusa, *a contrario*, l'ipotizzabilità del reato in esame nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo ["La modalità della comunicazione è asincrona. L'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio": Sez. 1, n. 24510 del 17/6/2010, D'Alessandro, Rv. 247558).

Dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare (Sez. 1, n. 36779/2011; Sez. 1, n. 24510/2010 cit.), con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono "attrezzato" la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l'invio e la contestuale ricezione di *sms* (*short messages system*), ma anche l'invio e la ricezione di posta elettronica (in tal senso già, Sez. 3, n. 28680 del 26/3/2004, Modena, Rv. 229464).

A prescindere da tale ultima eccezione, nelle menzionate decisioni si è, condivisibilmente, ravvisata un'analogia di fondo tra la posta elettronica e la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o

casella) della posta sistemata presso l'abitazione del destinatario ed alla quale quest'ultimo accede per sua volontà, senza peraltro essere stato condizionato da segni o rumori premonitori.

Ed invero, l'invio di una lettera spedita tramite il servizio postale - esattamente proprio come un messaggio di posta elettronica - non comporta, a differenza della telefonata, nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.

3.3. Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coesenziale della legge penale costituito dal "principio di stretta legalità" e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall'art. 25 Cost., comma 2, e dall'art. 1 cod. pen., (Sez. 3, n. 9617 del 26/6/1997, Apra, Rv. n. 208776) ed esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.

4. Dalle considerazioni che precedono consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018

Il Consigliere estensore

Filippo Casa
Filippo Casa

Il Presidente

Francesco Maria Silvio Bonito

Francesco Maria Silvio Bonito



Stefania Faiella